

Stato preordinato. Autografo  
Societa' Cooperativa Paradeso  
Costa Paradiso in data 25-9-1971



all. 3

Rep. N.

Fasc. N.

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI PRIMA ASSEGNAZIONE DI TERRENO A SOCI DELLA «COSTA PA-  
RADISO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA» CON  
SEDE A MILANO - L'anno millenovecentosettantuno addi

- Avanti a me Dott. Mario Altea Notaio residente in Tempio, iscritto al ruolo dei distretti notarili riuniti in Sassari, Nuoro e Tempio Paus. omessp l'intervento dei testimoni avendo ad essi i comparenti d'accordo e col consenso di me notaio rinunciato. Sono presenti da un lato il geom. AZZENA Gavino, nato a Tempio P. il 4/7/1946 residente a Tempio, via San Paolo n. 14 che interviene in nome e conto della COOPERATIVA COSTA PARADISO a. r. l. con sede in MILANO via San Vittore, 40 a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al Verbale in data 8/10/1970 che per estratto è allegato a mio atto in data 30/3/1971 reg. a Tempio P. il 3/4/1971 n. 416 vol. 162 = D'altro lato

OMMISSIS

è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Milano al n. 2470 Sezione Edilizia Abitazione giusta decreto Prefettizio n. 3107/45411 Div. 1° del 27.10.1965 ed è retta coi principi e la disciplina della mutualità e col precipuo scopo di provvedere alla esecuzione di strade bianche ed acquedotto e alla lottizzazione di terreni da assegnare in proprietà ai propri soci che intendono realizzare abitazione, e ha il capitale attualmente versato e sottoscritto in lire



come risulta dal Libro Soci regolarmente vidimato e tenuto a sensi di legge, come tutti gli altri Libri Sociali.

Che i Soci assegnatari non hanno fino ad ora usufruito di altra assegnazione da questa nè da altra Cooperativa del genere

tutto ciò premesso

è da considerarsi parte integrante e sostanziale di questo atto, si conviene e stipula quanto segue: LA COSTA PARADISO SOC. a. r. l. con sede a Milano, a mezzo dell'intervenuto rappresentante come sopra autorizzato

a s s e g n a

in proprietà

IRRE 3100  
IRRE 2077  
n o m i n a t i v a m e n t e

- un appezzamento di terreno edificabile contraddistinto col lotto

sito in Comune di Trinità d'Agultu, località Costa

Paradiso, della superficie reale di circa mq.

Volume edificabile mc.

Coerenze:

e distinto in Catasto Terreni del Comune censuario di Trinità d'Agultu come segue:

F. M. Ha.

R. D. R. A.

Si intende compresa nella presente assegnazione la quota di comproprietà

in ragione di decimillesimi nelle parti

comuni costituite, in via puramente esemplificativa, da strade, acquedotti,

con relativi manufatti, zone destinate a verde comune, alle quali si conviene

di assegnare in via definitiva, una volumetria massima edificabile pari

a mc. 35.000. Il tutto insistente sui seguenti mappali o parte di essi:

FOGLIO 7: Mappale 25 sub. B Ha. 9.87.60 redd. 24,69 agr. 19,75 - Mappale

24 sub. A Ha. 31.32.30 redd. 78,31 agr. 62,65 - Mappale 24 sub. AA

partecipare in suo nome e conto alla determinazione finale della tabella di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione delle parti e servizi comuni, il tutto con promessa di rato e valido. L'assegnazione è fatta ai seguenti patti e condizioni: 1) - Sull'area posta in zona residenziale ed assegnata in proprietà esclusiva con il presente atto, è consentita l'edificazione massima di mc. calcolati come da regolamento.

2) - L'assegnataria concede alla Cooperativa Assegnante per l'acquedotto ed agli Enti Concessionari per la distribuzione dell'energia elettrica per la gestione dei servizi telefonici di porre in opera senza indennizzo, in fregio ai confini dell'area assegnata in proprietà esclusiva con il presente atto, ed in tutta l'area di proprietà comune pro-indiviso, tubazioni, cavi interrati e linee aeree per i servizi di acquedotto, fognatura, distribuzione energia elettrica, illuminazione parti comuni, rete telefonica e simili.

3) - La parte assegnataria dichiara di essere a piena conoscenza della convenzione intervenuta tra il Comune di Trinità d'Agultu e la Cooperativa Costa Paradiso, il 6 Luglio 1967, registrato a Tempio il 25 Luglio 1967, n. 816 Mod. XII vol. 87, e dà mandato sino al 31 Dicembre 1972 al Presi-

dente pro-tempore della Cooperativa, di stipulare anche in suo nome e conto e con promessa di rato e valido eventuali aggiornamenti e variazioni.

4) - La proprietà ed il possesso dei beni oggetto del presente atto, passano all'Assegnatario in data odierna. 5) - La parte assegnataria dichiara e riconosce che la porzione di terreno assegnata corrisponde a quanto spettantegli in base ai patti concordati a l'atto della prenotazione ed a tutte le somme versate alla Cooperativa e pertanto rilascia ampia e liberatoria dichiarazione di nulla più avere a pretendere ritenendosi pienamente soddi-

sfatta. 6) - La proprietà qui assegnata, per quanto concerne l'uso delle cose e dei servizi comuni, la ripartizione delle spese i reciproci obblighi e diritti sia reali che personali, è soggetta al Regolamento del territorio denominato «COSTA PARADISO» che è allegato all'atto da me ricevuto in data 23.12.1967 reg/to il 5.1.1968 n. 32 vol. 156. 7) - Sono a carico della parte Assegnataria le spese di allacciamento alla condotta principale dell'acquedotto e le spese, pro-quota per l'elettrificazione, nonché per l'esecuzione degli alloggiamenti (tubazioni, pozzetti, etc.) per le linee sotterranee della S.I.P. e della ENEL, allacciamento all'acquedotto ed alloggiamenti, da eseguirsi a cura della Coop. Costa Paradiso. 8) - Le parti danno atto che nel Comune di Trinità d'Agultu non è stata istituita l'imposta sulle aree edificabili di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 246. 9) - Le parti dichiarano che il corrispettivo dell'assegnazione pagato prima d'ora è di Lire

e autorizzano la trascrizione del presente atto dichiarando di rinunciare ad ogni diritto di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dall'obbligo di inscrivere d'ufficio

10) - Tasse e spese del presente atto sono a carico della parte assegnataria che richiede i benefici fiscali di cui all'art. 65 della legge 30.12.1923 n. 3269 e successive modifiche e ogni altra agevolazione fiscale prevista per la Cooperativa ed in specie quelle portate dal T. U. 28.4.1938 n. 1165 e successive modifiche dichiarando comunque che sul terreno assegnato intende costruire casa non di lusso a termine delle leggi 2.7.1949 n. 408, e 2.2.1960 n. 35, e loro proroghe di cui inoltre richiede i benefici fiscali.

quello originale  
(all 2)

--- omissis ---